

Codice DB1424

D.D. 30 gennaio 2013, n. 213

D.P.G.R. N. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 al Comune di Caselette (TO) per la realizzazione di interventi di utilizzazione in terreni di proprietà comunale al foglio 1, particelle 1 e 5.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Comune di Caselette (To) all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto allegato all'istanza numero 13660, protocollo n° 3555/DB1424 in data 15/01/2013, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Caselette (TO) foglio 1, particelle 1 e 5, località Primavalle, per una superficie complessiva pari a 1,2050 ha

2) di prescrivere che l'autorizzazione sia subordinata al rispetto delle norme previste dal Regolamento forestale per la realizzazione degli interventi nelle forme di governo a ceduo, e delle prescrizioni dettate nel verbale di istruttoria di seguito riportate:

- la scelta delle matricine o riserve deve essere effettuata secondo quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011;
- Prima di realizzare l'intervento sulla superficie all'interno del SIC IT1110081 Monte Musiné e laghi di Caselette (foglio 1 , particella 5) dovrà essere espletata la procedura di valutazione preventiva dell'incidenza dell'intervento presso il Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte.

3) di prescrivere che l'autorizzazione sia subordinata al rispetto delle norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed ha validità due anni dalla data del rilascio.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini